



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

Area Tecnica

Servizio Lavori Pubblici

CAP 63064

Tel. 0735/776706 – Fax 0735/777970

P.I.: 00356330449

email: urbanistica@comune.cupra-marittima.ap.it

PEC: urbanistica.comune.cupramarittima@emarche.it

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Affidamento incarico di progettazione di definitiva-esecutiva e CSP dell'intervento denominato "CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DEL COLLE S. ANDREA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO-1°STRALCIO"

REP. N. _____

L'anno duemilaventi (2020), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del _____, con la presente privata scrittura, avente per le parti forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile

TRA

_____, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ () il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusto l'art. _____, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. _____ del _____ (di seguito anche semplicemente **"Ente committente"**);

E

l'ing./arch. _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ () alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____ (libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell'R.T.P costituito da _____, come da atto di costituzione n. _____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc.), elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente **"Professionista"**).

Premesso che:

- con Decreto del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 07/12/2020, è stato assegnato al Comune di Cupra Marittima il contributo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'intervento denominato: INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DEL COLLE S. ANDREA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 04/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato: "INTERVENTO CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DEL COLLE S. ANDREA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO" –CUP: F46J1600046000, predisposto dall'Arch. Vagnoni Luca, responsabile del Servizio LL.PP;
- l'opera sopra citata risulta inserita, per l'annualità 2021, nel programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021 adottato con deliberazione di G.C. n. 129 del 16/10/2020;

- come quantificato nel quadro economico, applicando le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, calcolate in funzione dell'importo lavori, le Spese Tecniche di Progettazione Definitiva/Esecutiva e CSP ammontano ad € 55.000,00;
- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");
- con Determina a contrarre n. ____ del _____ è stata indetta una procedura per affidamento diretto del servizio di che trattasi;
- a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario l'ing./arch. _____, con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, codice fiscale _____ e PIVA _____ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di gara in data _____, con il ribasso offerto del _____;
- A seguito della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva, con Determina del responsabile area lavori pubblici n. 168 del 08/10/2020 sono stati affidati i servizi tecnici in argomento al suddetto aggiudicatario ed è stata autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ,

relativi all'intervento di **"CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE DEL COLLE S. ANDREA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO – 1° STRALCIO"**

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

- Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)
- Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice)
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (elaborati previsti dal D.lgs 81/08)

3. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b) consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

4. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. Obblighi a carico del Professionista

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non

interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi / del superiore livello progettuale *(desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice)*

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a svolgere l'incarico nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs 81/08.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Professionista accetta espressamente:

a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 6 (sei) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi per complessivi 210 giorni così determinati:

a) Progettazione definitiva: giorni n. 150

b) Progettazione esecutiva: giorni n. 60

3. i termini per la redazione della progettazione esecutiva iniziano a decorrere dalla data della comunicazione da parte del R.U.P. dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo;

5. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.

6. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

7. La sospensione di cui al comma 6 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a l'1 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti;

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un ribasso unico del ____ % (_____ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applica il seguente corrispettivo: € _____

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabilito all'articolo 11, sono corrisposti a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU _____ nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, pari al ____% dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

Art. 15. Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Fermo. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.

2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

_____, li _____

Per il Professionista:

Per l'Ente committente: